

A.T.C. ASCOLI PICENO

REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA GESTIONE E PRELIEVO DEGLI UNGULATI

In attuazione del R.R. n. 3 del 23 marzo 2012 e succ. mod. e int. (art. 6 comma 2 lettera e)

STAGIONE VENATORIA 2024/2025

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento recepisce quanto previsto dalla L.R. 7/95 e ss.ii.mm., dal Regolamento per la disciplina della gestione degli Ungulati nelle Marche n. 3 del 23 marzo 2012 e succ. mod. e dai Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010 – 2015 della Regione Marche.
2. La finalità è quella di tutelare gli ungulati selvatici disciplinandone le modalità gestionali e le forme di prelievo nel territorio dell'Atc ASCOLI PICENO (in seguito citato come ATC) in armonia con l'attività agraria e forestale del territorio stesso.
3. Tutti gli interventi di Pianificazione e gestione degli Ungulati previsti nel presente regolamento sono approvati dal Comitato di gestione dell'ATC.
4. Il presente regolamento viene emanato in attuazione dell'art. 6, comma 2, lettera e) del *Regolamento per la disciplina della gestione degli Ungulati nelle Marche* di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO II LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE

ART. 2 – La pianificazione territoriale

1. L'ATC, sulla base delle disposizioni del piano faunistico-venatorio provinciale, ripartisce il territorio in tre zone omogenee in conformità alle specifiche previsioni di cui al vigente *Regolamento per la disciplina della gestione degli Ungulati nelle Marche* di cui all'articolo precedente.
2. Nel rispetto dell'art. 5 del R.R. n. 3 del 23 marzo 2012 e succ. mod. l'ATC, definito l'ambito territoriale di propria competenza gestionale, ha approvato la ripartizione del territorio di caccia programmata in Distretti per la gestione e il prelievo del Cinghiale (DG-cinghiale) con validità quinquennale.
3. I DG-cinghiale hanno una superficie complessiva di pianificazione faunistico venatoria compresa tra 5.000 e 20.000 ettari, ricadono interamente entro i limiti amministrativi dell'ATC e sono definiti da confini nettamente individuabili e coincidenti con limiti fisici naturali o antropici, quali corsi d'acqua, strade e ferrovie, limiti amministrativi provinciali, limiti tabellati per la presenza di altri istituti faunistici.
4. L'ATC stabilisce annualmente mediante il **Piano annuale di gestione del cinghiale**:
 - a) l'attività di monitoraggio e di organizzazione dei censimenti annuali del cinghiale effettuati in base ai diversi istituti faunistici dell'ATC medesimo;
 - b) l'individuazione della densità agro-forestale delle popolazioni di cinghiali nei diversi contesti territoriali;
 - c) la valutazione e agli interventi di prevenzione dei danni prodotti dal cinghiale all'agricoltura, nonché alla definizione progettuale e alla valutazione dell'efficacia delle attività di prevenzione dei danni;
 - d) la pianificazione territoriale;
 - e) la definizione del numero delle squadre, dei gruppi di girata e dei seleggiatori che possono essere ammessi al prelievo, ripartiti per ciascun DG-cinghiale nelle zone A e B e nella zona C in rapporto alle caratteristiche del territorio e alle popolazioni di cinghiale in esso presenti, nonché le scelte gestionali previste con lo stesso piano annuale in base ai criteri di priorità definiti dal presente *Regolamento attuativo*
 - f) il piano di prelievo annuale, con indicazione dei contingenti minimi e massimi da prelevare ripartiti per ogni distretto di gestione;
 - g) la definizione delle modalità attraverso cui viene monitorata l'attività di prelievo;
 - h) la individuazione delle modalità di controllo dei capi abbattuti;
 - i) la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale;
 - j) l'organizzazione dell'attività di recupero dei capi feriti;
 - k) l'elenco delle squadre, dei gruppi di girata e dei seleggiatori di cinghiale che sono stati ammessi dall'ATC, a seguito di istruttoria delle domande, secondo i criteri previsti dalla precedente lettera e) nonché nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 7 del Reg. reg.

ART. 3 – La gestione del Cinghiale

1. Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo dell'ATC adotta il Piano annuale di gestione del Cinghiale.
2. Detto Piano è redatto in conformità a quanto previsto dal R.R. n. 3 del 23 marzo 2012 e succ. mod. e viene trasmesso alla Regione per la formale approvazione, a seguito della quale l'ATC provvederà a distribuire le singole autorizzazioni ed il materiale necessario per il prelievo.
3. Il Piano annuale di gestione si completa con la relazione consuntiva stagionale da trasmettere alla Regione entro il 28 febbraio.

ART. 4 – Accesso al prelievo del cinghiale

1. Il prelievo del cinghiale nell'ATC AP, in rapporto alle caratteristiche del territorio e alle scelte gestionali previste, è esercitato:
 - a) nel territorio ricadente in Zona A, in forma collettiva con squadre di braccata e caccia di selezione;
 - b) nel territorio ricadente in Zona B, in forma collettiva con squadre di braccata, gruppi di girata e caccia di selezione;
 - c) nel territorio ricadente in Zona C, in forma individuale, occasionale, con gruppi di girata e in selezione.
2. Saranno ammessi al prelievo le squadre e i gruppi di girata che possiedono, alla data di presentazione della domanda, le caratteristiche previste dai commi 3 e 4 dell'art. 7 del Reg. reg. e che hanno rispettato il numero minimo di uscite previsto dal presente Regolamento attuativo
3. L'ATC, nelle Zone A e B, ammette i **selecacciatori** di cinghiale, autorizzandoli entro i confini delle diverse UG già individuate per la caccia in forma collettiva, nei seguenti limiti numerici massimi
 - a. n. 1 selecciatore per ogni UG cinghiale con superficie < 1.000 ettari
 - b. n. 2 selecciatori per ogni UG cinghiale con superficie compresa tra 1.000 e 2.000 ettari
 - c. n. 3 selecciatori per ogni UG cinghiale con superficie compresa tra 2.000 e 3.000 ettari
 - d. n. 4 selecciatori per ogni UG cinghiale con superficie > 4.000 ettari
4. Nella Zona C non sussiste, per i selecciatori, alcun limite numerico
5. Il selecciatore verrà ammesso ad esercitare nella UG secondo i seguenti criteri in ordine di importanza:
 - a. essere iscritto alla squadra o al gruppo di girata che esercita nella medesima UG ed essere proprietario e/o conduttore di fondo compreso nella stessa UG
 - b. essere iscritto alla squadra che esercita nella medesima UG
 - c. essere proprietario e/o conduttore di fondo compreso nella UG
 - d. essere residente nel Distretto dove insiste l'UG oggetto di assegnazione
 - e. essere residente nell'ATC AP
 - f. in caso di parità verrà preferito il cacciatore anagraficamente più anzianoColoro che non sono ammessi nelle Zone A e B perché soprannumerari verranno autorizzati ad esercitare in Zona C
6. L'ATC ammette le **squadre di braccata e gruppi di girata** nei seguenti limiti numerici massimi:
 - 4.1 Zona A: 20 squadre di braccata così ripartite nei relativi distretti
 - a. DGA01: 7 squadre
 - b. DGA02: 9 squadre
 - c. DGA03: 4 squadre
 - 4.2 Zona B: 2 squadre di braccata, ovvero 1 squadra di braccata e 2 gruppi di girata
 - 4.3. Zona C: 1 gruppo di girata
7. Qualora una o più squadre di braccata assegnatarie nella precedente stagione venatoria di UG in Distretti della Zona A, venissero ammesse ad esercitare in modo esclusivo nella Zona B ovvero non presentassero richiesta di nuova ammissione al prelievo ovvero non venissero ammesse al prelievo per la prossima stagione venatoria, il numero massimo di squadre ammissibili nella stessa Zona A e nel relativo Distretto di precedente appartenenza, di cui al punto 6, parimenti si ridurrebbe non permettendone la sostituzione con altre squadre di nuova costituzione.
8. Le squadre e i selecciatori che intendono operare la gestione e il prelievo del cinghiale presentano domanda all'ATC dal **10 gennaio al 31 gennaio** utilizzando l'apposita modulistica predisposta dallo stesso ATC su indicazione della Regione.

9. La composizione delle squadre regolarmente ammesse alla gestione e al prelievo in un ATC può essere modificata o integrata entro la data di adozione del piano da parte dell'ATC stesso. Le modifiche e le integrazioni non pregiudicano il rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 del R.R.
10. L'ammissione al prelievo da parte delle squadre e dei selecacciatori al cinghiale è altresì condizionata al versamento di una quota la cui entità, valutati i danni prodotti dal cinghiale alle produzioni agro-forestali, gli incidenti stradali, nonché la collaborazione resa dai soggetti richiedenti per prevenire i danni all'agricoltura, è quantificata:
 - a) € 500 per le squadre di braccata;
 - d) € 200 per i gruppi di girata;
 - e) € 25,00 per ogni selecacciatore.
11. Ogni anno, valutati i requisiti di ogni richiedente, l'ATC provvede ad ammettere alla gestione ed al prelievo del cinghiale le squadre di braccata e i gruppi di girata sulla base delle disponibilità previste, secondo i seguenti criteri di priorità di accesso espressi in ordine decrescente:
 - a) Zona A:
 - I. Squadre omologhe. Vengono ritenute "omologhe" le squadre che mantengono almeno il 50% +1 dei componenti che costituivano gli stessi nell'atto di autorizzazione della stagione venatoria precedente e che, per effetto di ciò, possono mantenere il medesimo "nominativo"
 - II. Squadre non omologhe, costituite con il maggior numero di componenti di residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC Ascoli Piceno.
 - III. Squadre non omologhe, costituite con il maggior numero di componenti di residenza anagrafica nella regione Marche.
 - IV. Squadre non omologhe, con il maggior numero di componenti
 - V. Sorteggio.
 - b) Zona B:
 - I. Squadre omologhe già operanti nella passata stagione venatoria nella Zona B
 - II. Squadre assegnatarie di UG nella Zona A nella precedente stagione venatoria (che eventualmente andrebbero ad esercitare esclusivamente in Zona B) con il maggior numero di componenti di residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC
 - III. Squadre non omologhe
 - IV. Gruppi di girata
 - V. Sorteggio
 - c) Zona C:
 - I. Gruppi di girata con il maggior numero di componenti di residenza anagrafica nei comuni ricadenti nell'ATC Ascoli Piceno.
 - II. Sorteggio
12. Ogni anno, valutati i requisiti di ogni richiedente, l'ATC provvede ad ammettere alla gestione ed al prelievo le squadre preferibilmente nel DG-cinghiale richiesto in fase di domanda di ammissione.
13. In caso di richiesta di ammissione superiore alle disponibilità di cui al comma 2, sarà data priorità alle squadre omologhe che nella precedente stagione hanno esercitato nel medesimo DG-cinghiale;
14. Qualora una squadra non venga ammessa ad operare nel DG-cinghiale richiesto, per indisponibilità di spazio, l'ATC può disporre l'inserimento in altro DG-cinghiale o in altra Zona, fino all'assegnazione completa delle UG-cinghiale;
15. Successivamente all'ammissione nel DG-cinghiale, l'ATC provvede ad assegnare in via esclusiva alla squadra di braccata l'UG-cinghiale per l'intera stagione venatoria secondo i seguenti criteri l'ordine di priorità decrescenti:
 - a. Valutazione dei danni prodotti dal cinghiale nel DG-cinghiale gestita e liquidati dall'ATC
 - b. Collaborazione all'esecuzione di interventi gestionali previsti nel Piano annuale
 - c. UG il cui territorio ricade in tutto o in gran parte nella UG assegnata nella precedente stagione venatoria
 - d. UG il cui territorio rientra nel comune di residenza della maggior parte dei componenti la squadra
 - e. Sforzo di caccia
 - f. Sanzioni e provvedimenti disciplinari subiti
 - g. sorteggio;

16. L'ATC incentiva la fusione tra squadre assegnatarie, nella precedente stagione venatoria, di UG contigue attraverso la possibilità di un incremento delle superfici di caccia loro singolarmente assegnate, sempre nella passata stagione venatoria;
17. La squadra è tenuta ad eseguire il Piano di Abbattimento (PA) entro i valori minimi e massimi stabiliti su scala di Distretto.
18. Ogni Selecacciatore è tenuto ad eseguire il proprio Piano di Abbattimento (PA) entro i valori minimi stabiliti nel Piano annuale di gestione degli ungulati.
19. Le squadre di braccata ed i gruppi di girata dovranno effettuare almeno 25 battute, ovvero il 62,5% delle uscite previste per stagione dal calendario venatorio al netto delle giornate in cui la caccia è vietata per copertura nevosa o altre disposizioni di norma;
20. L'obbligo di cui al punto precedente decade per dichiarata emergenza sanitaria disposta dalle autorità competenti;
21. Le uscite si intendono regolarmente effettuate unicamente a seguito di effettiva partecipazione del numero minimo di cacciatori previsto dal Reg. Regionale e certificate tramite apposizione delle firme nel Registro di battuta;
22. I capisquadra ed i conduttori dei gruppi di girata, al ricevimento dell'autorizzazione e della necessaria documentazione per l'esercizio venatorio, comunicheranno all'ATC il luogo e l'orario di ritrovo mattutino per agevolare il controllo di cui al punto precedente; tale orario dovrà essere compreso tra le 07,00 e le 8,30.
23. In ogni DG-cinghiale, annualmente, il Comitato di Gestione individua un Responsabile per ogni Distretto avente le funzioni previste dal R.R. n. 3 del 23 marzo 2012 e succ. mod.

TITOLO III

LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEI CERVIDI

ART. 5 – La pianificazione territoriale

1. L'ATC, sulla base dei criteri e degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria, nonché delle indicazioni del piano faunistico-venatorio provinciale, ripartisce il proprio territorio in distretti di gestione dei cervidi (DG-cervidi) con validità quinquennale. I DG-cervidi comprendono, e quindi misurano, tutti gli Istituti di gestione faunistico-venatoria ad eccezione delle Aree protette istituite ai sensi della L.N. 394/91.
2. L'ATC stabilisce annualmente, in base ai risultati dei censimenti effettuati, il numero dei selecacciatori che possono essere ammessi alla gestione e al prelievo in ogni DG-cervidi individuato.
3. L'ATC ripartisce l'intero territorio dei DG-cervidi in Unità di Gestione (UG-cervidi) che devono avere dimensioni non inferiori a 100 ettari.

ART. 6 – La gestione dei Cervidi

1. Il Comitato di Gestione dell'ATC approva il Piano annuale di gestione dei Cervidi.
2. Il Piano annuale è redatto in conformità a quanto previsto dal R.R. n. 3/12e ss. mm. ii e viene completato con il disciplinare attuativo per il prelievo dei Cervidi che viene trasmesso alla Regione entro il 15 maggio.
3. Il Disciplinare Attuativo stabilisce le modalità dettagliate circa le azioni riferite al prelievo dei Cervidi.
4. L'ATC consegna la Relazione Consuntiva Finale alla Regione e all'OFR entro il 15 aprile.
5. Il prelievo dei cervidi sarà attuato solo quando nei DG-cervidi la densità stimata per le differenti specie sarà superiore a cinque individui per chilometro quadrato.

ART. 7 – Accesso alla gestione e al prelievo dei cervidi

1. Il numero di selecacciatori, in possesso di abilitazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del R.R. n. 3/12 e ss.mm. ii che possono essere ammessi annualmente alla gestione e al prelievo dei cervidi è corrispondente al numero di UG-cervidi individuate dall'ATC.
2. Le UG-cervidi sono individuate sulla base dei risultati dei censimenti effettuati
3. Dal **10 gennaio al 31 gennaio** i selecacciatori interessati ad operare presentano domanda di ammissione alla gestione e al prelievo, utilizzando apposito modulo reso disponibile dall'ATC.

4. Rispetto al numero di seleccacciatori che possono essere annualmente ammessi in base al precedente comma 1, vengono comunque rispettati i seguenti criteri di priorità:
 - a) Seleccacciatori con residenza anagrafica nei comuni dell'ATC;
 - b) Seleccacciatori con residenza anagrafica nella Regione Marche;
 - c) Seleccacciatori che dimostrano di essere stati autorizzati alla caccia ai Cervidi in forma selettiva sul territorio a gestione programmata della caccia di uno o più ATC o Provincia della Regione Marche
 - d) Seleccacciatori che da più anni sono in possesso dell'abilitazione a seleccacciatore di Cervidi.
5. L'assegnazione del DG-cervidi a ciascun avente diritto avverrà nel rispetto delle richieste avanzate in fase di iscrizione. In caso di richieste eccedenti la capienza di ogni singolo DG-cervidi, valutata in base alle UG-cervidi nelle quali lo stesso è stato suddiviso, si ammetterà secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) Seleccacciatori con residenza anagrafica in uno dei comuni del DG-cervidi;
 - b) Seleccacciatori proprietari o conduttori di fondi ricadenti nel DG-cervidi;
 - c) Seleccacciatori con maggiore età anagrafica
6. I Seleccacciatori eccedenti la capienza del DG-cervidi scelto ovvero che hanno scelto come preferenza uno o più DG-cervidi non aperti all'attività venatoria, saranno comunque ammessi al prelievo e verranno ridistribuiti nei DG-cervidi capienti a insindacabile discrezionalità dell'ATC.
7. L'ATC assegna annualmente le UG-cervidi ai seleccacciatori richiedenti prioritariamente in base a:
 - a) residenza anagrafica nel comune dove insiste la UG assegnata
 - b) possesso in proprietà o conduzione di fondo all'interno dei confini della UG
 - c) stato dell'abbattimento assegnato nella precedente stagione venatoria
 - d) comportamento tenuto nelle precedenti stagioni venatorie
 - e) impegno profuso nell'attività di gestione
8. In ogni DG-cervidi l'ATC nomina un responsabile di distretto in possesso della qualifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. ii e 2 viceresponsabili, per espletare le funzioni previste dal R.R. n. 3/12 e ss. mm. ii.
9. Per ogni DG-cervidi è necessario che sia individuato almeno un operatore abilitato ai rilevamenti biometrici in possesso della qualifica di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del R.R. n. 3/12 e ss. mm. ii.
10. La mancata esecuzione dei censimenti obbligatori previsti in un numero minimo di 3 uscite secondo le indicazioni fornite dal responsabile di distretto, esclude il seleccacciatore dall'assegnazione dell'UG-cervidi e, conseguentemente, dall'assegnazione dei capi da abbattere.
11. A ciascun cacciatore vengono assegnati dall'ATC, individualmente, i capi da abbattere, suddivisi per sesso e classe di età, nel limite massimo di cinque capi.
12. L'assegnazione individuale dei capi avviene tenuto conto delle indicazioni del Piano di Prelievo autorizzato nel rispetto della graduatoria basata secondo i seguenti criteri:
 - a) stato dell'abbattimento assegnato nella precedente stagione venatoria
 - b) comportamento tenuto nelle precedenti stagioni venatorie
 - c) impegno profuso nell'attività di gestione
 - d) in caso di ulteriore parità si procederà per pubblico sorteggio
13. I capi assegnati non possono essere ceduti.
14. Il seleccacciatore assegnatario di una UG-cervidi e del relativo piano di abbattimento, con l'accettazione dell'autorizzazione si impegna, oltre a rispettare la normativa regionale in materia e il presente regolamento, anche a rispettare il Disciplinare Attuativo che norma le modalità di prelievo.
15. Il seleccacciatore in fase di prima ammissione al prelievo di cervidi nell'ATC, al fine di ottenere la specifica autorizzazione al prelievo, deve presentare all'ATC stesso copia dell'attestazione, rilasciata da un Poligono di Tiro, riportante i dati identificativi dell'arma, o delle armi, utilizzate per il prelievo (marca, calibro, matricola) e l'esito positivo di una prova di tiro effettuata dal cacciatore medesimo, certificata da un Direttore di Tiro ovvero da un Istruttore di Tiro consistente nel centrare 4 tiri su 5 nel bersaglio di diametro di cm. 15 ad una distanza di m. 100.
16. Quale contributo per la gestione dei Cervidi ogni seleccacciatore ammesso alla gestione e al prelievo è tenuto a versare una quota quantificata in euro 100 da versare prima del rilascio del necessario materiale
17. Il seleccacciatore che per due anni consecutivi, ammesso al prelievo, non ritira il necessario materiale ovvero non effettua alcuna uscita nella UG assegnata senza giusto motivo, non verrà ammesso al prelievo per una stagione venatoria.

ART. 8 – Modalità di esecuzione del prelievo

1. Il prelievo di Cervidi con metodi selettivi è consentito in forma individuale esclusivamente con il sistema della cerca e dell'aspetto. È comunque vietato l'impiego di cani.
2. Ogni selecciatore esercita il prelievo nel territorio dell'UG-cervidi assegnatagli.
3. Il selecciatore può effettuare l'abbattimento di capi in altra UG del Distretto di appartenenza solo previa specifica autorizzazione dell'ATC sentito il Responsabile di Distretto. La possibilità di abbattimento del capo in altra UG è comunque consentita esclusivamente qualora il cacciatore abbia già effettuato almeno 8 uscite nella propria UG senza abbattimento, né sparo per ogni periodo previsto dal calendario venatorio specifico relativo alle diverse classi d'età e sesso e il titolare dell'altra UG abbia già completato il proprio piano di abbattimento ovvero la UG di ulteriore temporanea assegnazione sia stata destinata all'abbattimento delle sole femmine e risulti pertanto non interessata al prelievo nello specifico periodo del calendario venatorio.
4. Fino al momento del rientro dalla caccia in selezione, il selecciatore non può abbattere alcun capo di selvaggina eccetto i Cervidi assegnati.

TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 9 – Recupero dei capi feriti

1. Il servizio di recupero degli ungulati feriti (RUF) non si configura come attività di caccia e può essere svolto dai soggetti autorizzati fuori dai tempi e dagli orari di prelievo e anche nei luoghi in cui è vietata la caccia, ad eccezione delle aree protette di cui alla L.N. 394/1991 e alla L.R. 15/1994.
2. Per il RUF l'ATC utilizza i conduttori di cane da traccia abilitati
3. L'abilitazione dell'ausiliare deve essere rinnovata come da Regolamento ENCI.
4. È esonerato dal rinnovo dell'abilitazione l'ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno cinque recuperi di ungulati feriti con esito positivo.
5. Il conduttore di cane da traccia, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere armato.

TITOLO V NORME DI COMPLETAMENTO

ART. 10 – Norme accessorie

1. Per tutto quanto non previsto e dettagliato nel presente regolamento si deve fare riferimento al R.R. n. 3/12 e ss.mm.ii.
2. Tutto quanto previsto nel presente regolamento potrebbe essere suscettibile di variazione in caso di modifica di norma e/o di atti applicativi sovraordinati
3. L'ATC, per qualsiasi caso in cui sia prevalente l'esigenza di tutelare le popolazioni delle specie di Ungulati presenti sul territorio di propria competenza, può modificare nel corso dell'anno i relativi Piani di abbattimento e le modalità di esecuzione degli stessi.
4. Le modifiche di cui al comma precedente sono subordinate all'approvazione della Regione.